

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 841}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREARO, SPERANZA, LOBIANCO, ARMANI, BALDI,
STELLA, ANDREONI, BALASSO, BORTOLANI, PISONI,
SCHIAVON, MIROGLIO, URSO SALVATORE, ZACCA-
GNINI, MONTI MAURIZIO**

Presentata il 4 ottobre 1972

**Concessione di credito agrario per l'invecchiamento dei
vini a denominazione di origine controllata e controllata
e garantita**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto presidenziale n. 930 del 12 luglio 1963, emanato al fine di disciplinare una attività tipica della produzione agricola — quella vitivinicola — ha senz'altro dato una spinta determinante ad un settore che per lunghi anni ha risentito della carenza di una valida disciplina intesa a delimitare le zone d'origine, a proteggere i produttori dalle frodi e dalle sofisticazioni.

Ma tale spinta, di cui oggi si sentono i notevoli benefici, ha bisogno di miglioramenti e di perfezionamenti collaterali diretti a rendere possibile la creazione di prodotti di pregio consigliato dalla tecnica e dalla esperienza enologica.

A questo fine tendono le provvidenze di cui alla seguente proposta di legge, agevolando l'operazione di invecchiamento dei vini che abbiano tale vocazione, codificata dal relativo disciplinare di produzione, predisposti applicando il decreto presidenziale n. 930 da parte dell'apposito comitato nazionale per i vini d'origine.

Poiché per taluni vini pregiati l'operazione d'invecchiamento è determinante al fine di una adeguata qualificazione commerciale, è

evidente che la soluzione del problema si compendia essenzialmente nella possibilità di rendere economica l'operazione stessa, almeno nei limiti minimi previsti dai relativi disciplinari di produzione, al fine del conseguimento della denominazione di « vecchio » e di « riserva » dei vini. E l'operazione d'invecchiamento potrà essere resa economica consentendo ai produttori interessati, singoli od associati, il ricorso al credito agevolato per il necessario periodo di tempo.

Allo stato attuale della legislazione, per altro, tale possibilità è controversa: la legge 5 luglio 1928, n. 1760, anche se tutt'ora validamente operante, prevede fra le varie operazioni di credito agrario di esercizio solo prestiti per la manipolazione, trasformazione ed utilizzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci con scadenza all'epoca della compiuta manipolazione, trasformazione ed utilizzazione ma senza precisare se detti prestiti possono essere concessi anche per l'invecchiamento dei vini.

Il produttore — singolo od associato — che, sulla base di quanto dispone il disciplinare di produzione, intenda quindi invecchiare una

parte del vino per immettere sul mercato un prodotto di alta qualità, attualmente ricorre in genere al credito ordinario — con la conseguenza di costi elevatissimi e comunque tali da assorbire interamente l'utile dell'operazione d'invecchiamento — che deve considerarsi una indispensabile operazione finale per determinati vini prima di metterli sul mercato completi del loro valore organolettico.

A questo punto si inserisce la seguente proposta di legge che è rivolta a chiarire uno dei dubbi interpretativi (quello della inserzione o meno della tecnica dell'invecchiamento nelle operazioni di credito agrario di esercizio) che lascia perplessi gli istituti di credito.

La proposta di legge si impernia su due articoli e si riallaccia, alla legge n. 1760 del 1928 più volte citata.

L'articolo 1 prevede l'integrazione dell'articolo 2 della legge n. 1760, ponendo tra le operazioni di credito agrario ivi enumerate i finanziamenti in parola. Nel primo comma sono indicati i limiti soggettivi ed oggettivi delle operazioni. Si è inteso limitare il campo di applicazione della norma nei confronti dei soli produttori vinicoli inclusi nelle zone a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, in quanto si è ritenuto non tanto di favorire una determinata categoria di imprenditori agricoli, ma piuttosto di selezionare quei prodotti con chiara vocazione all'invecchiamento: il riferimento tecnico è dato dai disciplinari di produzione che sono alla base della legislazione sulla produzione vitivinicola.

Nel secondo comma dell'articolo 1 è stabilita la durata dei prestiti in base ai disciplinari di produzione e comunque in un periodo di tempo non superiore a 5 anni.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede anche l'estensione ai prestiti in parola del privilegio legale di cui all'articolo 8 della

citata legge n. 1760 e l'estensione alle operazioni di tutte le agevolazioni e facilitazioni contemplate per le operazioni di credito agrario.

Il privilegio legale sul prodotto oggetto del finanziamento riveste particolare importanza nell'economia dell'operazione, poiché elimina la necessità di garanzie personali (che, ove il privilegio medesimo non vi fosse, si renderebbero necessarie) di difficile acquisizione, data l'entità unitaria dei finanziamenti medesimi in relazione alla natura delle operazioni.

L'articolo 2 prevede, a favore dei prestiti in esame, la possibilità di concedere il concorso statale negli interessi.

Si è già detto che l'operazione d'invecchiamento in una zona vinicola di alto pregio è determinante per lo sviluppo della zona. Si è altresì detto che tale operazione, contenuta entro limiti di tempo ben definiti, è operazione prettamente agricola. Ne consegue, ovviamente, che tanto più tale operazione sarà validamente possibile e produttiva degli effetti sperati quanto più sarà sopportabile il tasso di interesse a carico degli agricoltori.

La politica dei tassi di favore in agricoltura è stata dai recenti governi applicata, sia nel settore del credito di esercizio sia nel settore del credito di miglioramento. Ed è stata questa politica uno dei cardini del rinnovamento e della trasformazione oggi in atto in tutto il settore della produzione agricola. I riflessi favorevoli che l'applicazione di tale principio reca anche a questo settore, sono evidenti anche a chi non ha profonda conoscenza dei problemi tecnico-economici della scienza enologica.

Per la determinazione della misura degli stanziamenti previsti ci siamo basati sui dati della produzione vinicola delle zone interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito sono autorizzati a concedere prestiti a favore di viticoltori, singoli od associati in cooperativa o in altra forma, per la conservazione del vino dagli stessi prodotto nelle zone a denominazione di origine controllata e controllata e garantita e destinato all'invecchiamento in conformità del relativo disciplinare di produzione.

I prestiti di cui al presente articolo, che avranno scadenza al termine del periodo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione e durata massima di anni 5, sono equiparati ad ogni effetto ai prestiti agrari di esercizio indicati all'articolo 2 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e sono assistiti dal privilegio legale sui prodotti oggetto dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 e da ogni altra facilitazione richiamata dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo potranno essere assistiti da concorso dello Stato negli interessi in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

Per la concessione del concorso statale di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 inclusi.

Alla concessione ed alla liquidazione del concorso statale sarà provveduto con le modalità e le procedure previste dall'articolo 19 comma secondo e seguenti della legge 2 giugno 1961, n. 454.